



COMUNE DI VOLTURARA APPULA

(Provincia di Foggia)

Largo Bilancia, 5 - Tel. 0881/557005 – C.F. 82000370716 – P.IVA 00291570711

Pec: affarigenerali@pec.comune.volturaraappula.fg.it

AVVISO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A VALERE SUL

“FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI”

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2021

ANNUALITA' 2021

INDICE

1. DOTAZIONE FINANZIARIA
2. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
3. SOGGETTI BENEFICIARI
4. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
5. SPESE AMMISSIBILI
6. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
8. VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
9. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA
10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO TRASFERIMENTO RESIDENZA
11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO NUOVE ATTIVITÀ
12. GESTIONE DELL'INTERVENTO
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
14. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
15. CONTROLLI E MONITORAGGIO
16. REVOCHE
17. INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO
18. TUTELA DELLA PRIVACY
19. DISPOSIZIONI FINALI

Allegati

Allegato A: Modulo di domanda richiesta contributo nuova attività

Allegato B : Modulo di domanda richiesta contributo trasferimento residenza

Allegato C: Richiesta erogazione contributo

Allegato D : Riepilogo Spese

Allegato E : Piano economico della proposta progettuale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;

VISTO l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;

VISTO l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;

VISTO l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento.

Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

- a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
- b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;
- c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.»;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021 - Serie generale n. 296), con cui è stato ripartito il “Fondo di sostegno ai comuni marginali' per gli anni 2021-2022- 2023”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 28.12.2022 del Comune di Volturara Appula con la quale si è preso atto dell'art. 1, comma 196 della Legge n. 178 del 30.12.2020 e del D.P.C.M. del 30.09.2021, deliberando di destinare i fondi assegnati a questo Comune agli interventi di:

- concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso l'apertura di un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero soggetti che intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario;

con la medesima delibera sono stati approvati i criteri per la redazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi, annualità 2021, a valere sul “Fondo di sostegno ai comuni marginali” ex all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed è stato nominato il responsabile del procedimento nella persona del Segretario Generale dott. Pietro DONOFRIO

IN ESECUZIONE

- della Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 28.12.2022 del Comune di Volturara Appula
- della propria determinazione n. 5 del 17/02/2023

RENDE NOTO

BANDO FONDO COMUNI MARGINALI

Schema approvato con determina n. 5 del 17/02/2023

ARTICOLO 1 – DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a euro **44.002,69** a valere sulla prima annualità del contributo finanziario di € 132.008.07 assegnato al Comune di

Volturara Appula per il triennio 2021 – 2022 – 2023 dal DPCM 30.09.2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021 - Serie generale n. 296).

Tenuto conto che il Comune dovrà rendicontare le risorse assegnate entro e non oltre il 30 giugno 2023, le iniziative ammissibili a finanziamento dovranno essere ultimate e rendicontate entro e non oltre il 31 maggio 2023.

ARTICOLO 2 – CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DISTATO

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.
2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari di cui al presente bando, sono:
 - a) i soggetti che **trasferiscono la propria residenza** e dimora abituale nel Comune di Volturara Appula, ai quali verrà riconosciuto un contributo a titolo di concorso per le spese di acquisto e/o di ristrutturazione dell'immobile di proprietà da destinare ad abitazione principale;
si precisa che, in caso di trasferimento di nucleo familiare, il contributo sarà erogato una sola volta per singolo immobile.
 - b) le **nuove attività economiche** che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso l'apertura di una unità operativa da ubicarsi nel territorio del Comune di Volturara Appula;
2. Con "**nuove attività economiche**" si intendono:
 - Le imprese, non iscritte al registro imprese, che avviano una nuova attività economica, commerciale, artigianale o agricola, dopo la pubblicazione del presente Avviso;
 - Le imprese, che al momento della presentazione della domanda siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese, che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente Avviso.

Per "**nuova attività economica**" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO nell'ambito della classificazione di attività commerciali, artigianali o agricole. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviano una nuova ed aggiuntiva attività economica nel territorio comunale attraverso l'apertura di apposita unità produttiva (Unità Locale)

Al soggetto beneficiario del contributo ex art. 3 comma 1.a) del presente Avviso è fatto obbligo, fatte salve cause di forza maggiore, di mantenere la residenza e dimora abituale presso l'immobile oggetto del contributo per un periodo di almeno 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di perfezionamento della pratica di iscrizione anagrafica, pena la decadenza dal beneficio.

Al soggetto beneficiario del contributo ex art. 3 comma 1.b) del presente Avviso è fatto obbligo, fatte salve cause di forza maggiore, di mantenere la nuova attività oggetto del contributo per un periodo di almeno 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di inizio attività, pena la decadenza dal beneficio.

I finanziamenti **non possono essere erogati** in favore delle attività economiche, già costituite sul territorio comunale, che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nell'ambito del medesimo territorio comunale.

ARTICOLO 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

1. I richiedenti di cui all'art. 3 comma 1.a) - residenze - devono obbligatoriamente:

- a) Trasferire la propria residenza e dimora abituale nel comune di Volturara Appula successivamente alla data di pubblicazione del presente Avviso;
- b) Procedere, con le modalità stabilite dal presente Avviso, all'acquisto e/o ristrutturazione di un immobile posto nel Comune di Volturara Appula da adibire ad abitazione principale;
- c) Tutte le attività dovranno essere concluse entro e non oltre il 31.05.2023;
- d) Avere un'età non inferiore a 18 anni;
- e) Non aver riportato condanne penali.

2. I richiedenti di cui all'art. 3 comma 1.b) – nuove attività - alla data di presentazione della domanda devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (codici ATECO di attività commerciale- artigiana- agricola) o IN ALTERNATIVA proporre istanza in qualità di IMPRESA COSTITUENDA impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di AMMISSIBILITA'.
- b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena, su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - I. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - II. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- III. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - IV. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - V. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - VI. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - VII. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
 - e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;

L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

Per i beneficiari di cui all'art. 3 comma 1.a) – trasferimento di residenza:

ACQUISTO e/o RISTRUTTURAZIONE di immobile di proprietà ubicato nel comune di Volturara Appula da destinarsi ad abitazione principale;

Per i beneficiari di cui all'art. 3 comma 1.b) – nuove attività economiche:

- a) **MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE**, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità *smart working*; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del Covid-19. Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche alle fasi a monte e a valle della stessa.
 - b) **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE**, opportune e funzionali all'avvio della nuova attività;
 - c) **PROGRAMMI INFORMATICI**, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
 - d) **SERVIZI DI CONSULENZA** ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite **del 20%** dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;
 - e) **POLIZZE ASSICURATIVE**. Tali spese sono ammesse nel limite **del 10%** dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;
2. L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, **l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile.**
3. Sono in ogni caso escluse:
- a) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;
 - b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
 - c) i lavori in economia;
 - d) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
 - e) lavori di manutenzione ordinaria ex D.P.R. 380/2001, *T.U. Edilizia*
 - f) gli interessi passivi;
 - g) i beni acquistati a fini dimostrativi;
 - h) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
 - i) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
 - j) l'avviamento;
 - k) i beni acquistati con permuta e contributi in natura;
 - l) i mezzi targati.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine all'causali di versamento ed ai soggetti destinatari, **tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa.**

Non sono ammessi pagamenti in contanti.

ARTICOLO 6 – CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili, ai sensi dell'art. 5, e sarà determinato in base al numero delle istanze ritenute ammissibili e ripesato in percentuale dell'investimento da realizzare*.

Per i beneficiari di cui all'art. 3 comma 1.a) del presente avviso il contributo non potrà essere superiore ad € 5.000,00 per ciascun beneficiario e l'importo complessivo erogabile per l'annualità 2021 è pari ad €. 15.000,00.

L'importo complessivo erogabile ai beneficiari di cui all'art. 3 comma 1.b) del presente bando è pari al totale dell'annualità 2021 (€ 44.002,69) decurtato dell'importo complessivo dei contributi assegnati ai beneficiari di cui all'art. 3 comma 1.a) del presente avviso, riparametrato in base al numero delle istanze ritenute ammissibili e all'importo dell'investimento da realizzare.

Non è prevista una soglia minima di investimento per avere accesso al contributo.

La richiesta del beneficio di cui all'art. 3 comma 1.a non esclude la possibilità di presentare richiesta del beneficio di cui all'art. 3 comma 1.b e viceversa.

*Esempio di riparto del contributo:

Numero totale delle domande presentate: 2

<i>DISPONIBILITA' FINANZIARIA</i>	<i>40.000,00 €</i>
-----------------------------------	--------------------

		<i>PESO IN %</i>
<i>SPESA INVESTIMENTO IMPRESA</i>	<i>15.000,00 €</i>	<i>23%</i>
<i>SPESA INVESTIMENTO IMPRESA</i>	<i>20.000,00 €</i>	<i>31%</i>
<i>SPESA INVESTIMENTO IMPRESA</i>	<i>30.000,00 €</i>	<i>46 %</i>
TOTALE	65.000,00 €	100%

<i>CONTRIBUTO IMPRESA 1</i>	<i>9.200,00 €</i>
<i>CONTRIBUTO IMPRESA 2</i>	<i>12.400,00 €</i>
<i>CONTRIBUTO IMPRESA 3</i>	<i>18.400,00 €</i>

TOTALE **40.000,00 €**

Eventuali economie in fase di rendicontazione verranno ripartite proporzionalmente tra gli aventi diritto garantendo il pieno utilizzo delle somme a disposizione.

ARTICOLO 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di contributo possono essere presentate entro le ore **12.00 del 20.03.2023** indicando quale oggetto di deposito: **“Domanda contributi DPCM DEL30/09/2021 C.D. “COMUNI MARGINALI – ANNUALITA’ 2021 ” seguito dal “nome e cognome del richiedente”;**

- 2.
- all’indirizzo pec: affarigenerali@pec.comune.volturaraappula.fg.it;
 - Di persona presso l’ufficio protocollo del Comune in Largo Bilancia 5 indicando quale oggetto di deposito: **“Domanda contributi DPCM del 30/09/2021 COMUNI MARGINALI – ANNUALITA’ 2021 ” seguito dal “nome e cognome del richiedente”;**

In tutti i casi verrà rilasciato documento attestante numero di protocollo della domanda e relativi allegati con annotazione della data ed ora di presentazione della stessa.

3. Per presentare domanda dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica allegata al presente avviso, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Volturara Appula: <https://www.comune.volturaraappula.fg.it>, e precisamente:

- i beneficiari di cui all'art. 3 comma 1.a) del presente bando dovranno presentare **l'Allegato B** (Modello di richiesta del contributo - residenza) debitamente sottoscritto dal richiedente, completo di tutti gli allegati ivi indicati;
- i beneficiari di cui all'art. 3 comma 1.b) del presente bando dovranno presentare **l'Allegato A** (Modello di richiesta del contributo - nuove attività) debitamente sottoscritto dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante nel caso di società, completo di tutti gli allegati ivi indicati.
- **La domanda è soggetta all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00.**

Pena l’esclusione, la domanda, redatta in conformità agli allegati, dovrà essere corredata da:

- a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- b. Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite;
- c. Preventivi;
- d. In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità. Nel caso in cui la certificazione dovesse scadere prima dell’effettiva erogazione del contributo, sarà cura dell’Ente procedere ad una nuova verifica erogando il contributo solo in caso di conferma di regolarità.
- e. **Allegato E** Piano economico della proposta progettuale

Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

4. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di ammissibilità ex art. 4, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell’ambito del presente bando, saranno oggetto di verifica a campione.

5. È ammissibile una sola richiesta di contributo per ciascuna tipologia. Qualora risulti inviata più di una domanda per ciascuna tipologia - art. 3 comma 1.a) e art. 3 comma 1.b), sarà considerata valida l’ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 8 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze pervenute verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell’istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all’articolo 7 comma 1 del presente Avviso;

- presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati (A o B) dell’Avviso e firmata dal titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società, o dal richiedente;
- presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o del legale rappresentante in caso di società o del richiedente;
- presenza degli allegati indicati nel modello di richiesta del contributo.

Il Comune si riserva di poter chiedere integrazioni/chiarimenti alla documentazione presentata assegnando un termine per la presentazione degli stessi.

Istanze ammissibili

Al termine della verifica di ricevibilità, il Responsabile del Procedimento procede a redigere l’elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili e, relativamente alle istanze ammissibili, l’importo provvisorio del contributo assegnato.

La conclusione dell’attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il **27.03.2023**, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 9 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL’ISTRUTTORIA

1. Il Responsabile del Procedimento con appositi provvedimenti approva gli elenchi delle domande:
 - ammissibili a contributo che formeranno la graduatoria provvisoria;
 - irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerarsi irricevibili/inammissibili.
2. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune di Volturara Appula ai seguenti link: <https://www.comune.volturaraappula.fg.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici>
<https://www.comune.volturaraappula.fg.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti>
3. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
4. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP).

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1.a) - TRASFERIMENTO DI RESIDENZA

A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, il destinatario del contributo provvederà, entro 5 giorni, ad una comunicazione ufficiale di accettazione dell’aiuto; **la mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.**

I termini per il trasferimento della residenza decorrono dalla data di pubblicazione del presente Avviso. Il termine ultimo per definire il trasferimento della residenza, l’acquisto e/o ristrutturazione dell’immobile da adibire ad abitazione principale è stabilito alla data del 31.05.2023. I beneficiari hanno l’obbligo di ultimare i suddetti adempimenti entro il termine previsto, compresa la dimostrazione di tutti i pagamenti effettuati e quietanzati.

Per progetto concluso si intende quello materialmente completato e pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati e quietanzati.

L’aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato attraverso l’IBAN indicato da ciascun beneficiario.

Il contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta e della rendicontazione finale di spesa, che dovrà essere inoltrata utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione, entro e non oltre le ore **12.00 del 31.05.2023**; entro detto termine dovranno essere presentati:

- richiesta di erogazione del contributo (**Allegato C**)
- elenco riepilogativo delle spese sostenute (**Allegato D**).
- *esclusivamente se si è proceduto a ristrutturazione dell'immobile*: copia delle fatture relative agli interventi di ristrutturazione in relazione, ove previsto, al titolo abilitativo ad eseguire gli interventi (Permesso di costruire, SCIA, CILA, etc.) e copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli stralci di estratti conto della banca, o documentazione contabile equipollente, con evidenziati i relativi movimenti.
- *esclusivamente se si è proceduto all'acquisto dell'immobile*: copia dell'atto di compravendita e dei bonifici effettuati al venditore. Sono ammesse spese notarili e di registrazione.

Il contributo assegnato sarà erogato, previa interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), attraverso la c.d. "*visura de minimis*", entro il limite da questa risultante.

ARTICOLO 11 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1.b) - NUOVA ATTIVITA' ECONOMICA

A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria, il destinatario finale provvederà, entro 5 giorni, ad una comunicazione ufficiale di accettazione dell'aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, dell'avvio dell'attività economica; **la mancata accettazione entro i suddetti termini determina la mancata inclusione nella graduatoria definitiva.**

I termini per procedere alla realizzazione della proposta progettuale come dettagliata nell'Allegato E-Piano economico della proposta progettuale, decorrono dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

Il termine ultimo per la realizzazione della proposta progettuale come dettagliata nell'**Allegato E** - Piano economico della proposta progettuale è stabilito alla data del 31.05.2023. I beneficiari hanno l'obbligo di ultimare i progetti proposti entro detto termine, compresa la dimostrazione di tutti i pagamenti effettuati e quietanzati.

L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato attraverso l'IBAN indicato da ciascun beneficiario.

Il contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta e della rendicontazione finale di spesa, che dovrà essere inoltrata utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione, entro e non oltre le ore **12.00 del 31.05.2023**; entro detto termine dovranno essere presentati:

- richiesta di erogazione del contributo (**Allegato C**);
- elenco riepilogativo delle spese sostenute (**Allegato D**);
- copia delle fatture emesse dai fornitori e/o degli altri documenti probatori equivalenti;
- copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli stralci di estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti, o documenti equipollenti;

I contributi erogati con il presente avviso ai sensi dell' Art.28, comma 2 del DPT 600/73 saranno assoggettati ad una ritenuta fiscale del **quattro per cento a titolo di acconto** delle imposte sul reddito delle persone fisiche e imposta sul reddito delle società, con obbligo di rivalsa sull'ammontare del contributi corrisposti ad imprese, **esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali**".

Il contributo assegnato sarà erogato, previa interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), attraverso la c.d. "*visura de minimis*", entro il limite da questa risultante.

ARTICOLO 12 – GESTIONE DELL'INTERVENTO

La gestione del presente intervento avverrà ad opera del Segretario Generale, Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Volturara Appula, dott. Pietro DONOFRIO.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di manifestazione di interesse in essere.

Il titolare del trattamento è il Comune nella persona del suo Sindaco pro-tempore. Il responsabile del trattamento dei dati è la dott. Pietro DONOFRIO.

Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: affarigenerali@pec.comune.volturaraappula.fg.it

ARTICOLO 14 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario del contributo è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg.1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b) fornire al Comune di Volturara Appula, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 15;
- e) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;

ARTICOLO 15 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito degli interventi di cui al presente avviso pubblico saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

ARTICOLO 16 – REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo
2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.
3. Nel caso di cessazione definitiva, entro cinque anni dall'erogazione del contributo, dell'attività del beneficiario per la quale siano state concesse le agevolazioni ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo (*Per i beneficiari ex art. 3 comma 1.b*).

4. Nel caso di trasferimento dell'attività produttiva beneficiaria del contributo al di fuori del territorio comunale, prima che siano trascorsi cinque anni dall'avvio della stessa (*Per i beneficiari ex art. 3 comma 1.b*).
5. Nel caso di trasferimento, prima che siano trascorsi cinque anni dal trasferimento della residenza e dimora abituale dall'immobile oggetto del contributo (*Per i beneficiari ex art. 3 comma 1.a*).
6. Nel caso di ogni altra causa di revoca prevista dalla Legge.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni:

a) Il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi tre anni, ai sensi dell'art. 71 del 1303/2013.

b) La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso.

c) A tal fine, il Soggetto Proponente è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero contributo, ai sensi del comma precedente del presente articolo.

Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato.

Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 17 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso l'Ufficio Affari Generali del Comune di Volturara Appula.
2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 18 – TUTELA DELLA PRIVACY

1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e al Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento Generale sulla Protezione dei dati*" (GDPR).
2. Le imprese beneficiarie, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONIFINALI

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Volturara Appula.

Volturara Appula, lì 17.02.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Dott. Pietro DONOFRIO